Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

Roma, 3 novembre 2022

COMUNICATO

Si pubblica il Regolamento Sanitario FIS aggiornato con la delibera del Consiglio federale n. 149 del 27/06/2022 e approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con la delibera n. 335 del 25/10/2002.

Il Segretario Generale
Marco Cannella

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Allegato n. 2
Deliberazione n. 335
Riunione del 25 OTT. 2022

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
REGOLAMENTO SANITARIO

(approvato dal Consiglio federale con la delibera n.149 del 27 giugno 2022)

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Premessa

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni di CIO, IPC, CONI e Federazioni Internazionali, l'organizzazione, l'attività e gli adempimenti finalizzati alla tutela e al controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

La tutela della salute dei tesserati riguarda qualsiasi forma di intervento o di attività finalizzati a preservare ed a mantenere l'integrità biologica dei tesserati.

La FIS considera anche la preparazione fisica come un'attività strettamente connessa allo stato di salute dell'atleta, ed in grado di agire su di esso.

Art. 1 - Struttura.

Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- la Commissione Medica Federale;
- il Medico Federale;
- i Medici Responsabili d'Arma;
- i Medici Fiduciari regionali;
- i Medici Sociali;
- il Personale Parasanitario.

Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale, in qualità di collaboratori, sono tesserati alla Federazione direttamente o per il tramite di un Affiliato e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni per fatti di doping.

Art. 2 - Commissione Medica Federale

La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, che è il Medico Federale, specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI, e da quattro membri, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.

La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione Medica Federale:

- coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
- può proporre al Consiglio Federale iniziative mirate alla tutela dello stato di salute dei tesserati;

può svolgere attività di consulenza, su richiesta del Consiglio Federale, in merito a specifici aspetti sanitari e/o scientifici correlati alle attività della Federazione

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

- può proporre e collaborare alla realizzazione di interventi federali di formazione ed aggiornamento su argomenti inerenti la Medicina dello Sport, a favore dei tesserati della Federazione;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
- può promuovere, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno dell'informazione, della prevenzione e della lotta al doping;
- su richiesta del Consiglio Federale FIS, può rappresentare la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive.

La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche inerenti al settore sanitario Federale.

Art. 3 - Medico Federale e Medici Responsabili d'Arma

Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio federale.

Il Medico Federale:

- è Presidente della Commissione Medica Federale;
- sulla base di specifiche esigenze cliniche, sottopone la propria valutazione circa gli eventuali interventi necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico convocati ufficialmente per eventi organizzati dalla FIS;
- verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- può programmare valutazioni medico funzionali sugli atleti e a tal fine può correlarsi coi preparatori fisici delle squadre nazionali, valutando i programmi di allenamento in funzione della tutela della salute degli atleti stessi;
- può promuovere iniziative di informazione e prevenzione del doping rivolte ad atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Responsabili d'Arma e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
- organizza l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione e in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.

Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni.

I Medici Responsabili d'Arma, designati dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale;

I Medici Responsabili d'Arma:

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

- in occasione di allenamenti e/o competizioni, svolgono attività di assistenza medica per gli atleti convocati ufficialmente dalla FIS;
- partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- forniscono agli atleti, convocati in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche e antidoping;
- si correlano con il Medico Federale e, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti.

Art. 4 - Medici Fiduciari Regionali

Per l'organizzazione del Servizio Sanitario Federale, ogni Comitato Regionale, sentito il parere della Commissione Medica Federale e del Medico Federale, nomina, per un quadriennio, un Medico Fiduciario Regionale, preferibilmente specialista in Medicina dello Sport.

Il Medico Fiduciario Regionale

- organizza l'assistenza sanitaria in Regione;
- fornisce informazione e supporto a società ed atleti afferenti alla propria Regione;
- coordina i medici collaboratori ed il personale parasanitario disponibile in Regione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti;
- tiene rapporti con i Medici Sociali della Regione.

Art. 5 - Medici Sociali

I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, sono medici abilitati all'esercizio della professione, preferibilmente iscritti alla FMSI.

Il Medico Sociale, in particolare:

- vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Art. 6 - Settore Parasanitario

Fanno parte del Settore Parasanitario, in qualità di collaboratori, tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

Sono proposti rispettivamente:

- dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali e nominati dal Consiglio Federale;
- dal Medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale e da questo nominati;
- dal Medico Societario per le attività societarie.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 7 - Obblighi e disposizioni

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:
- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
- sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Art. 8 - Adempimenti dei tesserati

La salute degli atleti è un bene prioritario e deve essere tutelata in ogni momento della loro vita sportiva, anche al di fuori delle competizioni. Pertanto chiunque operi a qualsiasi titolo nell'ambito della FIS o sia presente a qualsiasi titolo al seguito degli atleti, deve uniformarsi a tale criterio di comportamento e collaborare con le strutture preposte a tale attività.

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione Italiana Scherma, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti alla tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti, ed alla loro periodicità.

Ai fini e per gli effetti del DM 18.02.1982, per la Federazione Italiana Scherma sono da considerare agonisti gli atleti che compiano 10 anni di età entro il 31 dicembre della stagione agonistica in corso.

Il Presidente dell'affiliato attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.

Tutti i tesserati della F.I.S. svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative anti-doping nazionali ed internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Tutti gli atleti della FIS hanno l'obbligo di:
- sottoporsi alla visita periodica finalizzata al giudizio di idoneità alla pratica sportiva agonistica, di cui al D.M. 18/02/82;
- conservare copia del proprio certificato di idoneità alla pratica agonistica e di ogni eventuale prescrizione, certificato, referto, cartella clinica inerente alla propria persona;
- sottoporsi alle visite, agli esami e agli accertamenti che la FIS ritiene necessari per la periodica valutazione a fini preventivi dello stato di salute dei propri atleti tesserati;
- sottoporsi ai controlli antidoping previsti dalla Legge 376/2000, nonché dai vigenti Regolamenti del CONI, della FIE e della WADA;

Al fine di consentire nel modo più efficace possibile lo svolgimento dell'attività di assistenza medica in occasione degli allenamenti e delle competizioni della FIS, gli atleti convocati ufficialmente per tali eventi hanno l'obbligo di :

- fornire tempestivamente al Medico Federale o al Medico Responsabile d'Arma ogni informazione relativa a eventuali patologie, disturbi, o alterazioni del proprio stato di salute;
- comunicare al Medico Federale o al Medico Responsabile d'Arma i nomi e i recapiti dei propri medici curanti, al fine di concordare e coordinare eventuali iniziative di

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

carattere preventivo e/o clinico;
- informare preventivamente il Medico Federale o il Medico Responsabile d'Arma, in merito all'intenzione di sottoporsi a qualsiasi accertamento clinico-diagnostico e/o esame strumentale, prescritti o meno da un medico di fiducia;
- comunicare preventivamente al Medico Federale o al Medico Responsabile d'Arma l'intenzione di fare uso di qualsiasi farmaco e/o integratore, nonché di sottoporsi a qualsiasi tipo di trattamento, prescritti o meno da un medico di fiducia;

Qualsiasi tesserato il quale, nel corso di convocazioni ufficiali della FIS, assuma iniziative o metta in atto comportamenti connessi alla tutela della salute di atleti della FIS, senza la preventiva autorizzazione del Medico Federale, commette una violazione al presente regolamento, anche nei casi in cui non si sia verificato alcun danno alla salute dell'atleta.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il presente regolamento sarà sottoposto alla Giunta Nazionale del CONI per la sua approvazione ai fini sportivi.